*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144º — Numero 192**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 20 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 agosto 2003, n. **220.**

**Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adozione di misure idonee a razionalizzare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Princìpi generali*

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Art. 2.

*Autonomia dell'ordinamento sportivo*

1. In applicazione dei princìpi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

*a)* il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

*b)* i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

*c)* l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

*d)* l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Art. 3.

*Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria*

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-*bis* della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà ai sensi del comma 3.

5. Alla luce del disposto di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su proposta della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

VISTO, *il Guardasigilli:* CASTELLI

**03G0261**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 giugno 2003, n. **221.**

**Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

Visto l'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003, n. 425/03;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 19218 del 3 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* Camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

*b)* Registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

*c)* Rea: il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

*d)* Ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;

*e)* Commissione provinciale per l'artigianato: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

*f)* Albo delle imprese artigiane: l'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

*g)* Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

*Campo di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attività di facchinaggio, previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

*a)* portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

*b)* insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

2. Il presente regolamento non si applica ai pesatori pubblici di cui all'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1983.

Art. 3.

*Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane*

1. I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2. Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7.

3. I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese.

4. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui all'articolo 2 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività, nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.

Art. 4.

*Modalità di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane*

1. Le imprese che intendono esercitare una o più attività di cui all'articolo 2, presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e allegano, altresì, il modello, riportato nell'allegato *A* del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilità.

2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

3. Gli importi dei diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di pulizia.

Art. 5.

*Requisiti di capacità economico-finanziaria*

1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacità economico-finanziaria:

*a)* una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività;

*b)* il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio;

*c)* l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;

*d)* iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

Art. 6.

*Requisiti di capacità tecnico-organizzativa*

1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

2. I requisiti tecnico-professionali sono:

*a)* aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;

*b)* aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

Art. 7.

*Requisiti di onorabilità*

1. I requisiti di onorabilità sono:

*a)* assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

*b)* assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

*c)* mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

*d)* mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

*e)* assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

*f)* assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1:

*a)* il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;

*b)* tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

3. Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.

Art. 8.

*Fasce di classificazione*

1. Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

2. Le imprese di facchinaggio, ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal presente decreto, sono iscritte, presentando il modello riportato nell'allegato *B*, nelle seguenti fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'IVA:

*a)* inferiore a 2,5 milioni di euro;

*b)* da 2,5 a 10 milioni di euro;

*c)* superiore a 10 milioni di euro.

3. All'impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

4. L'impresa, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 2, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.

5. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, è comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati e le notizie di cui al modello riportato nell'allegato *B* e sono accompagnate dalla relativa documentazione.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 4. Per le imprese dei Paesi dell'Unione europea non aderenti all'euro, il requisito di cui al comma 2 si intende espresso nella moneta nazionale.

Art. 9.

*Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione*

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, con motivato provvedimento del responsabile del procedimento o della commissione provinciale per l'artigianato, se si accerta:

*a)* una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

*b)* una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

*c)* ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;

*d)* il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'articolo 11.

2. Il provvedimento motivato di sospensione è adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

3. La sospensione può essere accordata anche su istanza dell'impresa se sia stata avviata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A questo fine l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.

4. Avverso il provvedimento di cui al comma 1, è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.

5. Alle imprese cui è stata sospesa l'iscrizione non è dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione.

6. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* ha facoltà di autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui al comma 1, lettera *c)* la predetta autorizzazione è data anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell'impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.

7. La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.

Art. 10.

*Cancellazione e reiscrizione*

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio, da detti registro o albo, se:

*a)* l'impresa non presenta istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 9, quando perde uno o più requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto;

*b)* l'istanza di sospensione non viene accolta;

*c)* l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 9.

2. Il provvedimento motivato di cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, ovvero dalla commissione provinciale per l'artigianato, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.

4. Per l'impresa non costituita in forma societaria che svolge soltanto attività di facchinaggio, la cancellazione di dette attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.

5. All'impresa che non ricade nella fattispecie descritta al comma 4, è consentito richiedere la reiscrizione per l'esercizio dell'attività di facchinaggio nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, se sono venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione di detto esercizio.

Art. 11.

*Contratti*

1. I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro all'anno, sono depositati entro trenta giorni dalla loro stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, competente per territorio a cura del legale rappresentante dell'impresa affidataria. Nel caso di contratti per prestazioni da effettuare in più territori, il deposito è effettuato presso ciascuna Direzione provinciale competente.

2. Per i contratti di cui al comma 1 si stipula un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.

Art. 12.

*Vigilanza*

1. La camera di commercio esercita la vigilanza sulle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci tenendo anche conto delle eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento che siano segnalate da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e movimentazione merci, potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, ne danno notizia senza ritardo alla camera di commercio competente.

3. Il responsabile del procedimento fornisce, a sua volta, notizia dei provvedimenti previsti agli articoli 9 e 10 divenuti definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.

Art. 13.

*Sanzioni*

1. Al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.

2. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che esercitano le attività di cui al presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nono-

stante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.

3. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.

4. Chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 2, o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500. Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000.

5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

6. I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, sono nulli.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, all'accertamento delle eventuali violazioni nonché alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.

8. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell'erario.

Art. 14.

*Disposizioni transitorie*

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per le attività di facchinaggio, presentano all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni, le attestazioni e gli atti di cui al modello riportato nell'allegato *A*.

2. Le imprese di cui al comma 1, continuano ad esercitare le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* e all'articolo 6.

Art. 15.

*Monitoraggio*

1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito delle proprie competenze, può svolgere, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attività di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 giugno 2003

*Il Ministro delle attività produttive*
MARZANO

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2003*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 28*

---

ALLEGATO *A*
(art. 4, comma 1)

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICO-ORGANIZZATIVA E DI ONORABILITÀ, DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 e 7 DEL D.I. ................................

Il sottoscritto (cognome) .............. (nome).............. nato a ........................(prov.)................ il................. codice fiscale ..................... in qualità di ..................... dell'impresa ............ con sede in ............(prov.)......... iscritta presso il Registro imprese di (eventuale) ....... al n. (eventuale)........................ codice fiscale (eventuale) .......................... n. REA (eventuale) .........................., ai fini dell'esercizio delle seguenti attività.....................
..........................................................................................
..........................................................................................
di cui all'art. 2 del D.I. ..............................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

1) che l'impresa possiede un patrimonio netto (capitale sociale + riserve) pari almeno all'8% del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente *;

2) l'inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 **;

3) che sono iscritti all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

4) che l'impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 6 del D.I. in quanto

☐ il sottoscritto

☐ il sig.......................... nato a ......................... (prov.)............ il.................... e residente in .............. (prov.)............. via ......................................n.......... c.a.p. ............ codice fiscale ............................, quale:

☐ dipendente;

☐ familiare collaboratore;

☐ socio lavoratore;

☐ preposto alla gestione tecnica,

è in possesso di almeno uno dei seguenti titoli professionali:

☐ svolgimento di un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;

☐ attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

A tal fine il preposto alla gestione tecnica dichiara quanto segue ***:

Il sottoscritto ........................ nominato preposto alla gestione tecnica, dichiara, sotto la propria responsabilità, di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

..............................................................
(firma del preposto alla gestione tecnica)

5) che a suo carico non risultano ****:

*a)* sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

*b)* condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

*c)* pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

*d)* applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

*e)* contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

*f)* condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

6) La presente domanda fa parte integrante:

☐ del modello ............ da presentare al Registro delle imprese;

☐ del modello .......... da presentare all'Albo delle imprese artigiane.

.....................................
(firma del dichiarante)

Luogo e data..................

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del D.I. ....... si allegano n. .............. attestati rilasciati da istituti bancari, *****.

---

* Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati; l'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio, da allegarsi al presente modello.

** Per ciascun socio, nel caso di società di persone, e per ciascun amministratore, nel caso di società di capitali o di società cooperative, si dovrà unire una apposita dichiarazione redatta sull'intercalare allegato, sottoscritta dall'interessato.

*** La dichiarazione che segue dovrà essere resa solo nel caso in cui il preposto alla gestione tecnica non coincida con il soggetto che sottoscrive il modello allegato *A*.

**** Nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore preponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, ciascuno dei soggetti nominati sarà tenuto a presentare identica dichiarazione mediante l'intercalare allegato al presente modello. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

***** Le imprese di nuova costituzione esibiscono tale documentazione alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività.

---

INTERCALARE
(all'allegato *A*)

Il sottoscritto ...................... nato a ....................... (prov.) ............... codice fiscale ................................. in qualità di .....................dell'impresa ..................... sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Dichiara:

☐ l'inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 [1];

☐ che a suo carico non risultano [2]:

*a)* sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

*b)* condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

*c)* pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

*d)* applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

*e)* contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

*f)* condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

..........................................
(firma del dichiarante)

[1] Dichiarazione che dovrà essere resa da ciascun socio, nel caso di società di persone, e da ciascun amministratore, nel caso di società di capitali o di società cooperative.

[2] Dichiarazione che dovrà essere resa, nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore preponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, da ciascuno di tali soggetti. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

ALLEGATO *B*
(art. 8, comma 2)

Il sottoscritto (cognome) .............. (nome).............. nato a* ............. (prov.)*.................... il* .................. codice fiscale* .................... in qualità di*.................... dell'impresa* ..................... con sede in* ..................... (prov.)*................ iscritta presso il Registro imprese di (eventuale)* .................. al n. (eventuale)*.................. codice fiscale (eventuale)* ........... n. REA (eventuale)* ......... fa altresì istanza di iscrizione dell'impresa, nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, realizzato in media nell'ultimo triennio (al netto dell'IVA), nello specifico settore di attività, secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale ...........

ISCRIZIONE ☐ VARIAZIONE ☐

*A)* imprese attive da almeno due anni:

☐ inferiore a 2,5 milioni di euro;

☐ da 2,5 a 10 milioni di euro;

☐ superiore a 10 milioni di euro.

A tal uopo si allega l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.

I dati sopra indicati saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, unicamente per le finalità previste dal D.I. ...........................

*B)* impresa attiva da meno di due anni:

☐ impresa di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio indipendentemente dal volume di affari.

Luogo e data, ..........................

.............................................
(firma)

N.B. Il presente modello è utilizzabile anche per le variazioni delle fasce di classificazione di appartenenza, da comunicarsi a norma dell'art. 8, comma 5, barrando la casella «variazione», indicando la nuova fascia di classificazione, ed allegando la eventuale documentazione richiesta dalla norma.

* Da compilarsi solo in caso di richiesta di variazione della fascia di classificazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

— Si riproduce il testo vigente dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»:

«Art. 17 *(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)*. — 1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro

delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.».

— Si riproduce il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 dicembre 1999, reca: «Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970».

*Note all'art. 1:*

— Si riproduce il testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

*a)* il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

*b)* il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

*c)* particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

*d)* l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed

amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.».

— Si riproduce il testo vigente dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»:

«Art. 9 *(Repertorio delle notizie economiche e amministrative)*. — 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

*a)* gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

*b)* gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.».

— Si riproducono i testi vigenti dell'art. 5 e dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante: «Legge-quadro per l'artigianato»:

«Art. 5 *(Albo delle imprese artigiane)*. — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda alla commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

«Art. 10 *(Commissioni provinciali per l'artigianato)*. — La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.».

*Note all'art. 2:*

— Si riproduce il testo vigente della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 dicembre 1999, recante: «Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970»:

«*(Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.)*.

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

*a)* portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni;

*b)* insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.

Trasporto di persone:

*a)* vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

*b)* tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.

Trasporto di merci per conto terzi:

*a)* autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

*b)* trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili).

3) Attività accessorie delle precedenti:

addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

4) Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.».

— Si riproduce il testo vigente dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale»:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali)*. — 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

*a)* in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

*b)* in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

*c)* in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

— Si riproduce il testo vigente dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa»:

«Art. 32 (art. 3, numeri 5, 6, 7, 8 e 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875). — Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

1° adempiono le attribuzioni già demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;

2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei dominii collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1° della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresì, a norma di legge, il ruolo dei

mediatori; tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni;

4º amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano;

5º esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1º, ultimo comma del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

6º provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli art. 61 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti.

Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali.

Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché, quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.».

— Il decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato 11 luglio 1983, reca: «Approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici».

*Note all'art. 3:*

— L'art. 2612 del codice civile dispone:

«Art. 2612 *(Iscrizione nel registro delle imprese)*. — Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, reca: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio».

*Note all'art. 4:*

— Si riproduce il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:

«Art. 11 *(Procedimento di iscrizione su domanda)*. — 1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.

2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.

3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.

4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.

5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.

6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

*a)* l'autenticità della sottoscrizione della domanda;

*b)* la regolarità della compilazione del modello di domanda;

*c)* la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;

*d)* l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;

*e)* il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.

9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.

10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.

11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.

12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.

13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese».

— Si riproduce il testo vigente dell'art. 18, comma 1, lettera *e)* della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580:

«1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

*a)-d) [... omissis ...]*;

*e)* i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.».

*Nota all'art. 5:*

— La legge 15 novembre 1995, n. 480, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.».

*Note all'art. 7:*

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

— La legge 3 aprile 2001, n. 142, reca: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore».

— La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, reca: «Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi».

*Note all'art. 9:*

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

— La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, reca: «Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi».

*Nota all'art. 13:*

— Si riporta il testo vigente degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale».

«Art. 13 *(Atti di accertamento)*. — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».

**03G0254**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Caserta.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1926 del 17 luglio 2003 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Caserta ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale, ubicato in via Arena - Loc. S. Benedetto - Caserta, determinato dalla necessità di ripristino della funzionalità degli impianti di areazione e di climatizzazione come da rilievo effettuato dalla A.S.L. CE 1 della regione Campania;

Preso atto della disposizione n. 1942 emessa in data 21 luglio 2003, con la quale il direttore della commissione provinciale di Caserta ha confermato la chiusura del citato ufficio per i giorni 21 e 22 luglio 2003, per la motivazione sopra esposta:

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Caserta, accertato per i giorni 21 e 22 luglio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

*Il capo del Dipartimento:* MANZITTI

**03A09449**



## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2003.

**Adeguamento degli impieghi di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cartap relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali in applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, che riporta l'elenco delle sostanze attive che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento che stabilisce la non iscrizione della sostanza attiva cartap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'allegato II del citato regolamento, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;

Visto il successivo regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 che sostituisce l'allegato II del sopra citato regolamento (CE) n. 2076/2002 al fine di ampliare gli usi riconosciuti essenziali;

Considerato che il citato regolamento (CE) 2076/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003, consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di cartap per il controllo di organismi nocivi su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, piante ornamentali (usi essenziali in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;

Considerato che i regolamenti sopra citati consentono di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, piante ornamentali (usi essenziali);

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, piante ornamentali (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli già autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cartap riportati in allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, piante ornamentali (usi essenziali) e in conformità alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.

Art. 2.

1. È fissato al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti cartap riportati in allegato al presente decreto.

2. Il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato e confezionati con l'etichetta precedentemente autorizzata è confermato al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2003 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2003

p. *Il direttore generale:* AULENTA

---

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI CARTAP LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU POMACEE, DRUPACEE, POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, MELONE, ZUCCHINO, PIANTE ORNAMENTALI (USI ESSENZIALI)

| Prodotto fitosanitario | N. reg. | Data reg. | Impresa | Usi essenziali autorizzati |
|---|---|---|---|---|
| SANVEX SG | 010053 | 31/05/1999 | Sipcam S.p.a. | pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, susino, albicocco), pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, piante ornamentali |

# SANVEX SG

**Insetticida granulare solubile**

| Composizione: | |
|---|---|
| - Cartap puro | g. 20 |
| - Coformulanti: quanto basta a | g. 100 |

**ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA**

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 10053 del 31.05.99 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: g. 100-200-500 Kg. 1-5-10-25

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

**NORME DI SICUREZZA**
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Da non applicare con mezzi aerei. Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi**: rash cutaneo, intossicazione lieve: nausea, tremori, scialorrea; intossicazione media: contrazioni cloniche ed occasionalmente toniche; intossicaazione grave: dispnea e miosi.
**Terapia**: atropina.
**AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.**

**MODALITA' DI IMPIEGO**
Il prodotto agisce per contatto e per ingestione e si impiega alla prima comparsa dei fitofagi ripetendo i trattamenti ad opportuni intervalli secondo l'intensità dell'infestazione.

**MELO, PERO**
- contro i Minatori fogliari del Melo e del Pero (Lithocolletis, Cemiostoma, Nepticula): intervenire sulle generazioni dannose all'inizio dello sviluppo delle larve entro le foglie alla dose di 150-200 g/hl di acqua irrorati con pompe a volume normale. Ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 8-10 giorni.

**DRUPACEE (Pesco, Susino, Albicocco)**
- contro i minatori fogliari: intervenire sulle generazioni dannose all'inizio dello sviluppo delle larve entro le foglie alla dose di 150-200 g/hl di acqua irrorati con pompe a volume normale. Ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 8-10 giorni.

**ORTAGGI (Pomodoro, Melanzana, Melone, Zucchino, Peperone)**
- contro Ditteri, Lepidotteri, Coleotteri e Tentredini: intervenire sulle generazioni dannose all'inizio dello sviluppo delle larve entro le foglie alla dose di 170-220 g/hl di acqua irrorati con pompe a volume normale. Trattare con vegetazione asciutta ed in ore in cui la poltiglia si asciuga rapidamente. Ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 8-10 giorni.

**PIANTE ORNAMENTALI**
- contro Ditteri, Lepidotteri, Coleotteri e Tentredini: intervenire sulle generazioni dannose all'inizio dello sviluppo delle larve entro le foglie alla dose di 170-220 g/hl di acqua irrorati con pompe a volume normale. Trattare con vegetazione asciutta ed in ore in cui la poltiglia si asciuga rapidamente. Ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 8-10 giorni.

**Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**Preparazione della poltiglia:**
sciogliere il prodotto nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

**Compatibilità:**
il prodotto non può essere associato alla Poltiglia Bordolese e alle miscele alcaline.

**Fitotossicità:**
visto l'elevato numero delle specie e cultivar da trattare ed i numerosi prodotti miscelabili è consigliabile effettuare un saggio su piccole superfici prima dell'impiego su larga scala.

**Rischi di nocività:**
non irrorare in fioritura perchè tossico per le api e gli insetti utili.

**Sospendere i trattamenti:**
- **14 giorni prima della raccolta per melo, pero, susino;**
- **7 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, zucchino, peperone;**
- **20 giorni prima della raccolta per pesco, albicocco.**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

**03A09448**

DECRETO 6 agosto 2003.

**Adeguamento degli impieghi di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fomesafen relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali in applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, che riporta l'elenco delle sostanze attive che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto art. 2, comma 1, del citato regolamento che stabilisce la non iscrizione della sostanza attiva fomesafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'allegato II del citato regolamento, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;

Visto il successivo regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 che sostituisce l'allegato II del sopra citato regolamento (CE) n. 2076/2002 al fine di ampliare gli usi riconosciuti essenziali;

Considerato che il citato regolamento (CE) 2076/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003, consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di fomesafen per il controllo di organismi nocivi su soia, pisello, fagiolo, fagiolino (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;

Considerato che i regolamenti sopra citati consentono di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su soia, pisello, fagiolo, fagiolino (usi essenziali);

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su soia, pisello, fagiolo, fagiolino (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli già autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;

autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fomesafen riportati in allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su soia, pisello, fagiolo, fagiolino (usi essenziali) e in conformità alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.

Art. 2.

1. È fissato al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti fomesafen riportati in allegato al presente decreto.

2. Il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato e confezionati con l'etichetta precedentemente autorizzata è confermato al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2003 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2003

p. *Il direttore generale:* AULENTA

---

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI FOMESAFEN LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU SOIA, PISELLO, FAGIOLO, FAGIOLINO (USI ESSENZIALI).

| Prodotto fitosanitario | N. reg. | Data reg. | Impresa | usi essenziali consentiti |
|---|---|---|---|---|
| Flex | 007041 | 16/04/87 | Sygenta Crop Protection S.p.A. | soia, pisello, fagiolo e fagiolino |
| Twinex | 007759 | 27/04/89 | Sygenta Crop Protection S.p.A. | soia |

**syngenta**

# Flex

**Erbicida selettivo per la soia, fagiolo, fagiolino e pisello (sospensione concentrata)**

**COMPOSIZIONE:**
Fomesafen puro g 22,5 (=250 g/l)
Coadiuvanti ed inerti q.b. a g 100,0

**Irritante per gli occhi**

**IRRITANTE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.**
**Via Gallarate, 139 – MILANO**

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA – Yalding, Kent (Inghilterra)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7041 del 16.04.87

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

**1 l**

[illegible]
NORME PRECAUZIONALI

**FITOTOSSICITA'**
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
FLEX può risultare fitotossico se applicato durante le ore più calde del giorno e impiegando il bagnante ad alte concentrazioni.
Eventuali ingiallimenti ed imbrunimenti alla coltura, normalmente vengono superati nell'ambito di una/due settimane. Qualora vengano introdotte nuove varietà e nuove selezioni vegetali si consiglia, prima dell'impiego del FLEX, di effettuare piccole prove di saggio. In presenza di terreno particolarmente sciolto, drenante ed organico impiegare solo la dose minore.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

**DA NON VENDERSI SFUSO**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**

**Altri stabilimenti di produzione autorizzati:**
ALTHALLER ITALIA Srl-S.Colombano al Lambro (MI)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
FITOFORMULA s.r.l. - Aprilia (LT)
STAUFFER Chemical Belgium - Seneffe (Belgio)
**Altre taglie autorizzate:**
ml 500; l 5; l 10

**CARATTERISTICHE**
FLEX controlla le infestanti a foglia larga agendo sia per via fogliare, sia per via radicale. L'attività migliore si estrinseca quando FLEX è applicato in post-emergenza delle malerbe e quando queste si trovano in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo (2-4 foglie).
Le principali erbe infestanti controllate sono: Amaranto comune (Amarantus retroflexus), Morella comune (Solanum nigrum), Bursa comune (Capsella bursa pastoris), Erba strega (Stachis spp), Centocchio dei campi (Anagallis spp), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Mercurella (Mercurialis annua), Pavarina (Veronica persica), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Farinello (Chenopodium spp).
L'assorbimento radicale è favorito nei terreni umidi a seguito di piogge o irrigazioni. FLEX distrugge la vegetazione infestante provocando la necrosi dei tessuti, un rapido disseccamento e quindi la morte. Le precipitazioni che cadano dopo quattro ore dal trattamento non influiscono sulla efficacia di FLEX.

**MODALITA' DI IMPIEGO**
FLEX si distribuisce con un minimo di 300 l/ha d'acqua e in modo da assicurare una uniforme copertura del terreno e della vegetazione infestante. Quando FLEX è applicato in post-emergenza delle infestanti, i migliori risultati si ottengono impiegando 250-500 ml/hl di bagnante non ionico. Si consiglia di evitare concentrazioni maggiori in quanto possono provocare fitotossicità alla coltura. Intervenire, di preferenza, durante le ore più fresche del giorno.

**CAMPO, EPOCA E DOSI DI IMPIEGO**
Soia - Dopo la 1° foglia trifogliata e prima dell'inizio fioritura: 1-1,5 l/ha.
Fagiolo - Dopo la 2°-3° foglia trifogliata: 0,750-1,5 l/ha
Fagiolino e pisello - In pre-emergenza: 1-1,5 l/ha.

**Da non applicare con mezzi aerei**

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto è miscibile con bagnanti non ionici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

syngenta

# TWINEX

**Erbicida selettivo per la soia**
**Liquido solubile**

**COMPOSIZIONE**

Fomesafen puro g 8 (96 g/l)
Bentazone puro g 28,8 (345 g/l)
Coadiuvanti ed inerti q.b. a g 100

**ATTENZIONE: manipolare con prudenza**

**Syngenta Crop Protection S.p.A.**
**Via Gallarate, 139 – MILANO**

**Stabilimento di produzione:**
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

**Registrazione Ministero della Sanità n. 7759 del 27.04.89**

Partita n.:

I 1

**Altri stabilimenti di produzione autorizzati:**
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen (Germania)

**Altre taglie autorizzate**: l 5; l 10

**NATURA DEL RISCHIO**

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
fomesafen 8 %
bentazone 28,8 %
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
**fomesafen**: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
**bentazone:** la sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.
**Terapia** sintomatica.
**Consultare un Centro Antiveleni.**

**CARATTERISTICHE**

TWINEX è indicato per il controllo mirato delle infestanti ed è particolarmente attivo sulle malerbe quando queste si trovano in attiva crescita e nello stadio di 2-4 foglie vere.
TWINEX agisce sia per contatto che per assorbimento fogliare mentre l'assorbimento radicale è possibile nei terreni freschi in conseguenza di frequenti precipitazioni od irrigazioni.
TWINEX è particolarmente attivo sulle seguenti infestanti: Chenopodium spp (Farinello), Amarantus spp (Amaranto), Abutilon theophrasti (Cencio molle), Solanum nigrum (Morella comune), Portulaca oleracea (Porcellana comune), Datura stramonium (Stramonio), Crucifere, Poligonacee e Ciperacee.
Le piogge che cadono dopo 4 ore dal trattamento di norma non interferiscono sulla efficacia del prodotto.

**MODALITA' DI IMPIEGO**

TWINEX va utilizzato in post-emergenza della coltura quando la maggior parte delle infestanti sono emerse e si trovano nello stadio di 2-4 foglie.
Trattamenti più tardivi possono comportare effetti limitati.
Distribuire TWINEX usando almeno 300 l/ha d'acqua per favorire la completa copertura delle piante infestanti.
Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con AGRAL (50 ml/hl) ed acqua.

**EPOCA E DOSI DI IMPIEGO**

| COLTURA | EPOCA | DOSE L/HA |
|---|---|---|
| Soia | Dopo la prima foglia trifogliata | 2,7-4 |

**COMPATIBILITA'**

Il prodotto è miscibile con bagnanti non ionici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, può causare danno alla coltura di soia se applicato su piante sofferenti, se addizionato ad alte concentrazioni di bagnante e se applicato durante le ore calde del giorno (circa 30°C).
Se la soia, in seguito al diserbo, presenta alcuni imbrunimenti ed ingiallimenti, questi vengono superati normalmente nell'ambito di una o due settimane.
Nel caso vengano introdotte nuove varietà e/o selezioni vegetali per le quali non esista sufficiente esperienza, si consiglia di effettuare prima piccole prove di saggio.
In presenza di terreno particolarmente sciolto, drenante ed organico, impiegare solo la dose minore.
Intervallo di sicurezza: 60 giorni.
**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

**Da non applicare con mezzi aerei DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

03A09451

DECRETO 6 agosto 2003.

**Riammissione alla produzione ed alla commercializzazione, limitatamente agli usi ora riconosciuti essenziali, di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva eptenofos in applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003.**



IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, che riporta l'elenco delle sostanze attive che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'allegato II del citato regolamento, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento che stabilisce la non iscrizione della sostanza attiva eptenofos nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2, dello stesso regolamento che stabilisce entro il 25 luglio 2003 la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti eptenofos;

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 2003 con il quale si è provveduto ad attuare la prevista revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione a decorrere dal 26 luglio 2003;

Visto il successivo regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 che sostituisce l'allegato II del sopra citato regolamento (CE) n. 2076/2002 al fine di ampliare gli usi riconosciuti essenziali;

Considerato che il citato regolamento (CE) 2076/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003, consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di eptenofos per il controllo di organismi nocivi su cavoli, fagiolino, lattuga (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;

Considerato che i regolamenti sopra citati consentono di riammettere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su cavoli, fagiolino, lattuga (usi essenziali);

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica dell'allegato al decreto dirigenziale 16 giugno 2003, sono riammessi alla produzione e alla commercializzazione fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva eptenofos riportati in allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su cavoli, fagiolino, lattuga (usi essenziali) e in conformità alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.

Art. 2.

1. È fissato al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti eptenofos riportati in allegato al presente decreto.

2. Il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato e confezionati con l'etichetta precedentemente autorizzata è confermato al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2003 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2003

p. *Il direttore generale:* AULENTA

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI EPTENOFOS LE CUI REGISTRAZIONI ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO SONO RIAMMESSE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU CAVOLI, FAGIOLINO, LATTUGA (USI ESSENZIALI)

| prodotto fitosanitario | N° reg. | Data reg. | Impresa | usi essenziali in etichetta |
|---|---|---|---|---|
| BITAM QUICK | 008588 | 03/12/94 | Bayer Cropscience S.r .l. | lattuga e cavoli |
| HOSTAQUICK | 005860 | 06/04/84 | Bayer Cropscience S.r.l. | fagiolino, lattuga, cavoli |
| DECIS QUICK | 005858 | 06/04/84 | Bayer Cropscience S.r.l. | fagiolino, lattuga, cavoli |
| STARTEC | 009811 | 18/11/98 | Tecniterra S.r.l. | fagiolino, lattuga, cavoli |

# BITAM® QUICK

**INSETTICIDA**
**CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)**

BITAM® QUICK

**Composizione**:
Deltametrina pura 2,35 % p/p (= 25 g/l)
Eptenofos puro 37,67 % p/p (= 400 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100

**TOSSICO**

PARTITA N°

**FRASI DI RISCHIO**
infiammabile - tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - rischio di gravi lesioni oculari
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

**Titolare dell'Autorizzazione :**

Bayer CropScience

Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano

**Officina di produzione**:

**Registrazione n. 8588 del 3/12/1994 del Ministero della Sanità**

**CONTENUTO: 0,25 - 0,5 - 1 L**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

® Marchio registrato

**NORME PRECAUZIONALI**
- non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive. Deltametrina 2,35%, Eptenofos 37,67%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
**Deltametrina:** blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico
N.B.: diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
**Eptenofos:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare Visione offuscata, miosi, Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante)
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita')
**Terapia:** sintomatica
AVVERTENZA: **consultare un Centro Antiveleni**

## CARATTERISTICHE

Bitam® Quick e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione e per via sistemica. Particolarmente efficace contro gli afidi e' attivo contro numerosi insetti nocivi.

Dotato di una rapida azione iniziale, consente una lunga protezione delle colture, con una grande sicurezza d'impiego

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

**(ml/hl d'acqua)**

**Cavoli** (cavoli da foglia, cavoli verza, cavolfiori), **ortaggi a foglia** (lattuga) contro afidi, cavolaia, tripidi, aleurodidi, piralide, cimici, nottue altiche, tentredini, casside, tignola, mosca e depressaria 30-50 ml

Diluire la dose indicata di Bitam® Quick in poca acqua versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro

E' consigliabile eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

## COMPATIBILITA'

Bitam® Quick si applica da solo. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

## FITOTOSSICITA'

Su varietà di recente introduzione effettuare saggi preliminari su poche piante prima di procedere a trattamenti generalizzati

## RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO**

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

**Officine di produzione**.
- Bayer CropScience GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
- Provalis S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- FitoFormula S.r.l. - Aprilia (LT)

10.0703

# HOSTAQUICK®

**AFICIDA SELETTIVO SISTEMICO A BREVE PERSISTENZA**
**CONCENTRATO EMULSIONABILE**

**HOSTAQUICK®**

**Composizione:** Eptenofos puro 50% p/p (= 550 g/l), coformulanti quanto basta a 100. Contiene xilene

infiammabile - tossico per ingestione - nocivo a contatto con la pelle - irritante per gli occhi e la pelle

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

**TOSSICO**

Officina di produzione

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

Bayer CropScience

**Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano**

Registrazione n° 5860 del 6/4/1984 del Ministero della Sanità

**NORME PRECAUZIONALI**

-non contaminare altre colture o corsi d'acqua
-non operare contro vento
-non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

**Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

**Cavoli** (cavolo da foglia, cavolo verza, cavolfiore, cavolo rapa), **ortaggi a foglia** (lattuga), **a frutto** (fagiolino): 75-100 ml/hl d'acqua in 800-1000 litri d'acqua/ha contro ogni tipo di afide.

**CARATTERISTICHE**

HOSTAQUICK e' un insetticida sistemico dotato di immediata efficacia e breve persistenza. Permette quindi di controllare tutte le infestazioni di afidi su ortaggi, anche pochi giorni prima del raccolto.

HOSTAQUICK penetra facilmente nei tessuti vegetali e viene traslocato rapidamente in tutta la pianta, assicurando un'azione efficace anche nei confronti di afidi protetti da foglie accartocciate. Agisce per ingestione, ma esplica una buona efficacia anche per contatto e asfissia.

Tutte le caratteristiche suddette consentono un utile impiego di HOSTAQUICK nei programmi di lotta guidata ed integrata.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**COMPATIBILITA'**

HOSTAQUICK e' miscibile con i prodotti fitosanitari di uso comune ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Si consiglia comunque di effettuare sempre una prova preliminare su poche piante, prima di passare ad applicazioni estese.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**RISCHI DI NOCIVITA'**

Il prodotto e' nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.**

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON VENDERSI SFUSO**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

**Officine di produzione:**
- Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/ Meno - Germania
- Provalis S.A. – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
- FitoFormula S.r.l. - Aprilia (LT)

**TAGLIE AUTORIZZATE:** 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L

® Marchio registrato 10.0703

# DECIS® QUICK

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

DECIS® QUICK

**Composizione:** Deltametrina pura 2,35 % p/p (= 25 g/l); Eptenofos puro 37,67 % p/p (= 400 g/l); coformulanti quanto basta a 100.

**CONSIGLI DI RISCHIO**
infiammabile - tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - rischio di gravi lesioni oculari
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

Officina di produzione

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

Bayer CropScience

**Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano**

Registrazione n° 5858 del 6/4/1984 del Ministero della Sanita'

**NORME DI SICUREZZA**
- non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- non operare contro vento
- non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Deltametrina 2,35%, Eptenofos 37,67%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
**Deltametrina:** blocca la trasmissione nervosa (perstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B.: diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
**Eptenofos:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita')
**Terapia:** sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**
(ml/hl d'acqua)
**Cavoli** (cavoli da foglia, cavoli verza, cavolfiori), **ortaggi a foglia** (lattuga), **ortaggi a frutto** (fagiolino): contro afidi, cavolaia, tripidi, aleurodidi, piralide, cimici, nottue, altiche, tentredini, casside, tignola, mosca e depressaria: 30-50 ml.

Diluire la dose indicata di Decis-quick in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione.

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro. E' consigliabile eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione.

**CARATTERISTICHE**
Decis Quick e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione e per via sistemica. Particolarmente efficace contro gli afidi, e' attivo contro numerosi insetti nocivi.
Dotato di una rapida azione iniziale, consente una lunga protezione delle colture, con una grande sicurezza d'impiego.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**COMPATIBILITA'**
Decis Quick, secondo le nostre attuali conoscenze, non e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di Decis-quick preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**
Su varieta' di recente introduzione effettuare saggi preliminari su poche piante prima di procedere a trattamenti generalizzati.

**RISCHI DI NOCIVITA'**
Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.**

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
**DA NON VENDERSI SFUSO**
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

**Istruzioni per l'eliminazione in condizioni di assoluta sicurezza del prodotto e del suo imballaggio: smaltire secondo le norme vigenti.**

**Officine di produzione:**
- Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania
- Provalis S.A. – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
- FitoFormula S.r.l. - Aprilia (LT)

TAGLIE AUTORIZZATE: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L

® Marchio registrato 10.0703

# STARTEC

Insetticida - Aficida sistemico con breve persistenza ed azione pronta

STARTEC
**composizione:**
- Eptenofos puro g. 50 (= 550 g/l)

- Coformulanti e solventi q.b a g. 100
(contiene xilene)

***FRASI DI RISCHIO :*** *Infiammabile - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle – Tossico per ingestione - Irritante per gli occhi e la pelle.*

***CONSIGLI DI PRUDENZA :*** *Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).*

**TECNITERRA** srl - Via Bronzino. 19 - Milano

Registrazione n 9811 del 18/11/1998 Ministero della Sanità
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Officina di produzione : STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI) / CHEMIA spa - S.Agostino (FE) / SCAM srl - Modena / TERRANALISI srl - Renazzo (FE) / ADICA Srl - Faenza (RA) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
partita numero: Contenuto lt
0,1-0,2-0,5-1-5-10

**NORME PRECAUZIONALI** : Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.
**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** : Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un centro antiveleni.

**CAMPI E MODALITA' DI IMPIEGO**
Lo STARTEC è un insetticida - aficida sistemico che esplica la propria azione sia per ingestione che per contatto in fase di vapore sugli insetti in fase di riposo penetrando rapidamente nei tessuti vegetali e con breve persistenza. E' indicato nei programmi di lotta integrata e guidata. Viene indicato per essere impiegato sulle seguenti colture :
**LATTUGA – CAVOLI – FAGIOLINO** contro ogni tipo di afide a ml 75 - 100/hl
**Da non applicare con mezzi aerei**
**Compatibilità**: il prodotto non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
**Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto**
"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" - "Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

**03A09450**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2003.

**Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Merlara» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vini «Merlara» D.O.C., con sede in Merlara (Padova), via Bindola, n. 63, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 2001 dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 9 giugno 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini «Merlara» D.O.C., con sede in Merlara (Padova), via Bindola, n. 63, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 9 giugno 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini «Merlara» D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vini «Merlara» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Roma, 4 luglio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A09208**

---

DECRETO 14 luglio 2003.

**Conferimento al Consorzio tutela vini Valdichiana a D.O.C., in Arezzo, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini Valdichiana a D.O.C., con sede in Arezzo, viale Giotto n. 4, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 23 dicembre 2002 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, cortedata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela vini Valdichiana a D.O.C., con sede in Arezzo, viale Giotto n. 4, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della predetta D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio vini Valdichiana l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela vini Valdichiana e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A09250**

DECRETO 14 luglio 2003.

**Conferimento al Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave», in Pordenone, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2003 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave», con sede in Pordenone, via Oberdan, 26, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 15 ottobre 2002 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave», con sede in Pordenone, via Oberdan 26, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della predetta D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A09251**



DECRETO 23 luglio 2003.

**Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2003/2004.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 7 luglio 1967, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione,

la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT;

Vista la propria circolare n. 5 del 19 luglio 1996, recante modalità di rivendicazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;

Visto il proprio decreto 26 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il proprio decreto 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visti i propri decreti 27 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2001, e 28 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2001, concernenti la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al citato decreto 27 marzo 2001;

Considerato che la dichiarazione delle superfici vitate di cui ai richiamati decreti ministeriali è finalizzata, tra l'altro, all'iscrizione agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e all'aggiornamento delle preesistenti iscrizioni dei vigneti agli albi dei vigneti DOCG e DOC e che la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate in questione da parte dei produttori interessati costituisce il presupposto per consentire la rivendicazione e la certificazione delle produzioni annuali DO e IGT;

Visto l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002, per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001;

Visto il proprio decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 29 agosto 2002, recante modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2002/2003;

Considerato che sono in corso presso i competenti enti le procedure per l'istituzione e per l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T. sulla base delle disposizioni di cui al citato accordo del 25 luglio 2002 e che pertanto permangono tuttora le condizioni che hanno determinato l'emanazione del citato decreto 9 agosto 2002;

Ritenuto di dover stabilire le opportune disposizioni per assicurare la correttezza e la certezza della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2003/2004, nonché assicurare i relativi controlli da parte degli organismi preposti, nelle more dell'emanazione delle disposizioni definitive per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;

Visto il parere delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nelle specifiche riunioni tenute presso questo Ministero in data 27 maggio 2003 e 11 giugno 2003 e da ultimo consultate con la nota n. 63189 del 13 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

*Criteri generali*

1. Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT presso le competenti camere di commercio, in via transitoria per la campagna vendemmiale 2003/2004, si adottano le disposizioni stabilite nel presente decreto.

2. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1, per tutte le iscrizioni agli albi effettuate antecedentemente al settembre 2000, sono da utilizzare le superfici indicate nella dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1) di cui ai decreti 23 marzo 1999, 26 luglio 2000 e 27 marzo 2001 richiamati nelle premesse. I produttori che non abbiano presentato la citata dichiarazione delle superfici vitate entro il 31 dicembre 2001 possono rivendicare le produzioni in questione, purché abbiano presentato la predetta dichiarazione entro il 31 agosto 2003 al competente sportello regionale, fatti salvi eventuali termini più restrittivi stabiliti dalle competenti regioni e fatto salvo l'assolvimento della prescrizione sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 260/2000.

3. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1 i produttori interessati devono presentare le denunce di produzione, utilizzando la sola modulistica di cui ai successivi articoli 2 e 3, direttamente alla competente Camera di commercio entro il 10 dicembre 2003, anche per via telematica o informatica.

Art. 2.

*Rivendicazione produzioni IGT*

1. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella campagna vendemmiale 2002/2003, ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002, per la rivendicazione delle produzioni dei vini IGT sono applicabili le procedure di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996. A tal fine i produttori devono indicare nell'apposita modulistica (mod. A1) i dati delle superfici vitate riportati nella dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1).

2. Qualora siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella campagna vendemmiale 2002/2003 ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002, o il conduttore si appresta a denunciare le uve IGT per la prima volta, ai fini della denuncia in questione si utilizza il mod. A1-*bis* allegato al presente decreto.

Art. 3.

*Rivendicazione produzioni DOC e DOCG*

1. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOCG e DOC effettuata nella campagna vendemmiale 2002/2003 ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002, per la denuncia delle uve DOCG e DOC si utilizza la modulistica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 (modulo B).

2. Qualora siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOCG e DOC effettuata nella campagna vendemmiale 2002/2003 ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002, o il conduttore si appresta a denunciare per la prima volta le stesse produzioni, per la denuncia delle uve DOCG e DOC si utilizza lo schema di modulistica riportato all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 4.

*Disposizioni particolari*

1. Nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento che hanno realizzato la dichiarazione delle superfici vitate con una procedura autonoma regolata da apposita convenzione con l'AGEA, la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2003/2004, è effettuata sulla base delle superfici iscritte negli appositi albi ed elenchi, utilizzando in ogni caso, la modulistica prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 e, per le produzioni IGT, la modulistica di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996 (mod. A1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 23 luglio 2003

*Il Ministro:* ALEMANNO

ALLEGATO 1

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di**

**DENUNCIA DELLE UVE DOCG E DOC 2003**

L'Azienda ____________________

Con sede in : ____________________ via : ____________________

Codice fiscale : ____________________ Partita IVA : ____________________

A nome del legale rappresentante

**DICHIARA**

- ☐ di aver presentato la denuncia delle uve 2002 e che dopo tale denuncia sono intervenute delle variazioni di cui al mod. B1 n° ____________
  o in alternativa
- ☐ di NON avere presentato denuncia delle uve 2002 e che la superficie vitata successivamente indicata risulta dal mod. B1 n° ____________

Che dalle superfici vitate iscritte pur provvisoriamente all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine (Albo)

____________________

Per complessivi mq : ____________ (Viti ________)

Di cui mq : ____________ (Viti ________) in superficie promiscua

Ha ottenuto complessivamente kg. ________ di uva

L'uva, ai sensi del relativo disciplinare di produzione, ha diritto all'uso delle denominazioni per i vini a DO/IGT come di seguito specificato

| (a) | (b) | Tipologia | ALBO / ELENCO e VINO | Uva (Kg.) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(a) Progressivo Intercalare (b) Indicare se trattasi di scelta vendemmiale – SV - o destinazione supero – DS -

*Dichiara altresì di essere informato che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (a sensi art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali")*

Letto, confermato e sottoscritto

____________, ____________ ____________________
*luogo* *data* *firma del/la dichiarante*

Spazio per l'accertamento d'identità del firmatario

Documento di riconoscimento ____________ numero ____________
Rilasciato il ___/___/______ da ____________________

Data ___/___/______ Firma e qualifica del ricevente ____________________

**N.B.** *La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto dell'ufficio competente a ricevere la dichiarazione, ovvero, quando quest'ultima non viene presentata personalmente dal richiedente, è sufficiente allegare fotocopia di un documento di identità valido*

Alla Camera di Commercio di ____________________

**Modello A1 bis**

Vini ad Indicazione Geografica Tipica

Il sottoscritto ____________________ nato a ____________________ il ________
residente in ____________________ Frazione-Via-Cascina ____________________ Cod.fiscale
____________ Partita IVA ____________________ nella

qualità di conduttore dei terreni vitati con la presente

**DICHIARA**

- ☐ di aver presentato la dichiarazione delle uve 2002 e che successivamente sono intervenute delle variazioni di cui al mod. B1 n°. ________
- ☐ di NON avere presentato dichiarazione delle uve 2002 e che la superficie vitata di seguito indicata risulta dal mod. B1 n.° ________

e che sotto la propria responsabilità la superficie vitata ed i quantitativi da essa derivanti che intende destinare alla produzione di vino ad Indicazione Geografica Tipica come di seguito specificato.

| Comune | Foglio mappa N. | Particelle N. | Indicazione Geografica Tipica | Nome vitigno o tipologia | Superficie Mq | Quantità di UVA in q.li |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Data ____________________

Firma del conduttore o legale rappresentante

____________________

Spazio per l'accertamento d'identità del firmatario

Documento di riconoscimento ____________ numero ____________
Rilasciato il ___/___/______ da ____________________

Data ___/___/______ Firma e qualifica del ricevente ____________________

**N.B.** *La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto dell'ufficio competente a ricevere la dichiarazione, ovvero, quando quest'ultima non viene presentata personalmente dal richiedente, è sufficiente allegare fotocopia di un documento di identità valido*

**Spazio riservato alla Camera di Commercio**
Visto acquisita agli atti Dichiarazione presentata il ____________ registrata al n. ____________

MODIGTVENDEMMIA03

Il Segretario Generale

____________________

03A09207

DECRETO 31 luglio 2003.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cosenza.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella provincia di Cosenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

*Cosenza:*

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Altomonte, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Cetraro, Corigliano Calabro, Diamante, Firmo, Grisolia, Maierà, Montegiordano, Orsomarso, Praia a Mare, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Tortora, Verbicaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

*Il Ministro:* ALEMANNO

**03A09252**

DECRETO 31 luglio 2003.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 16, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate 8 aprile 2003 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelericati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

*Chieti:*

gelate dell'8 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis*; nel territorio dei comuni di Atessa, Cupello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

*Il Ministro:* ALEMANNO

**03A09253**

---

DECRETO 31 luglio 2003.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cagliari.**

## IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la inividuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 27 febbraio 2003 nella provincia di Cagliari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per ettetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

*Cagliari:*

piogge alluvionali del 27 febbraio 2003;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Muravera, San Vito, Villaperuccio, Villaputzu;

piogge alluvionali del 27 febbraio 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Armungia, Ballao, Muravera, San Vito, Siliqua, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

*Il Ministro:* ALEMANNO

**03A09254**

---

DECRETO 1º agosto 2003.

**Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Calabria e Valle d'Aosta.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità la richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitaio delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione nei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Calabria e della regione autonoma della Valle d'Aosta, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione autonoma Valle d'Aosta ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 luglio 2003;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti:

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria atte a dare i seguenti vini a IGT: Lipuda, Val di Nieto e Calabria;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Valle d'Aosta atte a dare vini da tavola nonché per la varietà di uve Priè Blanc atta a dare vini spumanti.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° agosto 2003

*Il direttore generale:* PETROLI

**03A09452**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 giugno 2003.

**Istituzione di biglietti, in occasione della realizzazione della mostra «I Normanni del Sud - Nuovi segmenti di storia europea», per l'ingresso nel Museo nazionale di Gioia del Colle e per il circuito integrato Museo nazionale - Parco archeologico di Monte Sannace.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 9406 del 7 maggio 2003 con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia ha proposto la maggiorazione di € 1,00 per tutti i biglietti d'ingresso al Museo nazionale di Gioia del Colle (€ 2,50 + 1 = 3,50 - ridotti 50% = € 1,75) e per quelli cumulativi concernenti il circuito Museo nazionale - Parco archeologico di Monte Sannace (€ 4 + 1 = 5,00 - ridotti 50% € = 2,50) in occasione della svolgimento dal 13 giugno al 5 ottobre 2003 presso il Museo nazionale di Gioia del Colle della Mostra «I Normanni del Sud - Nuovi segmenti di storia europea»;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 14 maggio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 13 giugno al 5 ottobre 2003 in occasione della realizzazione della mostra «I Normanni del Sud - Nuovi segmenti di storia europea» è istituito un biglietto di € 3,50 (intero) e 1,75 (ridotto) per l'ingresso nel Museo nazionale di Gioia del Colle, che ospiterà la rassegna stessa, e di € 5,00 (intero) e 2,50 (ridotto) per il circuito integrato Museo nazionale - Parco archeologico di Monte Sannace.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 giugno 2003

p. *Il direttore generale:* SASSANO

*Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2003*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 208*

**03A09615**

---

DECRETO 20 giugno 2003.

**Norme per l'istituzione di alcuni biglietti per l'entrata in alcuni musei archeologici della città di Cerveteri.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 4501 del 21 maggio 2003 con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale ha proposto l'istituzione di un biglietto € 4,00 (ridotto € 2,00) per l'ingresso nel Museo Archeologico Cerite (Cerveteri), attualmente gratuito, motivandola con il considerevole movimento annuale dei visitatori che comporterebbe in tal modo un incremento all'entrata dell'Erario nonché di concerto l'istituzione di un biglietto cumulativo di € 6,50 (ridotto € 3,25) per il circuito integrato Museo Archeologico Cerite - Necropoli della Banditaccia (Cerveteri), lasciando invariato l'attuale biglietto di accesso alla sola Necropoli fissato in € 4,00 - ridotto € 2,00;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È istituito un biglietto di ingresso nel Museo Archeologico Cerite (Cerveteri), fissato in € 4,00 (intero) - (€ 2,00) ridotto.

È altresì istituito un biglietto cumulativo per il circuito turistico integrato Museo Archeologico Cerite - Necropoli della Banditaccia (Cerveteri) che viene stabilito in € 6,50 (intero) - € 3,25 (ridotto);

Il biglietto di ingresso alla sola Necropoli della Banditaccia, già esistente, di € 4,00 (intero) ed € 2,00 (ridotto), rimane invariato e confermato;

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

*Il direttore generale:* PROIETTI

*Registrato alla Corte dei conti 17 luglio 2003*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 209*

**03A09616**

---

DECRETO 2 luglio 2003.

**Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.**

## IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico artistico della Prima guerra mondiale», di seguito denominata «legge»;

Visti in particolare gli articoli 8 e 11, che prevedono la concessione di contributi statali per interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose costituenti il predetto patrimonio e demandano ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, la determinazione dei criteri e delle modalità di accesso al contributo da parte dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 4;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela dei beni culturali e ambientali»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2001 che nomina il comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio della Prima guerra mondiale;

Considerato che il comitato tecnico-scientifico sopra richiamato, presieduto dal Direttore generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico, si è riunito in data 25 marzo 2002, 29 maggio 2002,

13 giugno 2002 e ha definito i criteri tecnico scientifici a norma dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* della legge, e che i criteri medesimi sono stati adottati con decreto ministeriale 4 ottobre 2002;

Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo statale agli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento e di rendicontazione, nonchè ai controlli;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'ammissione al contributo statale di cui al presente decreto, i soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge presentano domanda alla Soprintendenza competente per territorio, allegando la documentazione di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge.

2. Per i beni assoggettati alla tutela di cui al titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è necessaria l'autorizzazione o l'approvazione previste dal capo II del decreto medesimo.

3. Per i beni diversi da quelli di cui al comma 2, la Soprintendenza competente verifica che gli interventi progettati non comportino alterazione delle loro caratteristiche materiali e storiche. I lavori non possono essere intrapresi prima che siano decorsi due mesi dalla comunicazione alla Soprintendenza della documentazione di cui al comma 1.

4. La Soprintendenza valuta gli interventi progettati sulla base dei criteri tecnico scientifici adottati con decreto ministeriale 4 ottobre 2002.

5. La Soprintendenza competente conclude il procedimento di cui ai commi 2 e 3, anche in deroga ai termini previsti dal decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la Soprintendenza ravvisi la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il predetto termine ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali nei successivi trenta giorni provvedono all'integrazione. Il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.

6. In caso di assenso agli interventi progettati, la Soprintendenza trasmette immediatamente gli atti alla Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico.

7. La Direzione generale, nei successivi sessanta giorni, esamina il piano finanziario degli interventi, lo schema del contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento, ne verifica l'adeguatezza rispetto allo scopo e, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente, dispone il contributo, determinando gli oneri a carico del Ministero per la copertura degli interessi di mutuo sulla base delle risorse disponibili.

Art. 2.

1. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.

2. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con apposita convenzione.

3. Dal contratto di mutuo deve risultare che lo stesso è concesso per gli interventi di cui all'art. 2 della legge.

4. Il contributo è assistito da idonee garanzie, da definirsi nella convenzione.

Art. 3.

1. Ogni modifica del contratto di mutuo deve essere previamente sottoposta all'esame della Direzione generale. Qualora risultino venute meno le condizioni che avevano consentito la concessione del contributo, la Direzione generale dispone con provvedimento motivato la risoluzione della convenzione.

2. La convenzione si estingue qualora il contratto di mutuo non presenti più i requisiti che giustificano l'onere a carico dello Stato, ovvero qualora il contratto sia stato risolto.

3. Qualora, per effetto della intervenuta modifica del contratto di mutuo o per qualunque altra causa, l'intervento progettato non venga in tutto o in parte realizzato, il beneficiano è tenuto alla restituzione delle somme versate dall'amministrazione a titolo di contributo.

4. Alla riscossione coattiva delle somme da recuperare il Ministero provvede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante disposizioni in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 4.

1. Gli enti beneficiari del contributo devono presentare il rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta l'avvenuta realizzazione degli interventi, anche mediante una relazione illustrativa dei risultati ottenuti.

2. Gli interventi di conservazione e restauro sono eseguiti nel rispetto delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici.

3. La Soprintendenza competente per territorio vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

Art. 5.

1. I beni oggetto di intervento ammesso a contributo dello Stato restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate da apposite convenzioni da stipularsi tra Ministero e beneficiario.

2. Le convenzioni stabiliscono i limiti dell'obbligo di accesso alla pubblica fruizione tenendo conto della tipologia degli interventi e del valore testimoniale delle cose.

Roma, 2 luglio 2003

*Il Ministro:* URBANI

**03A09614**

DECRETO 30 luglio 2003.

**Autorizzazione al libero ingresso in occasione delle celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione in alcune sedi espositive statali.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEI BENI ARCHEOLOGICI - SERVIZIO IV

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 229/3345 del 27 maggio 2003, con la quale il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale ha reso noto che anche quest'anno si svolgeranno le celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione;

Considerato quanto rappresentato dal Ministero in argomento in merito all'iniziativa «Musei d'Italia contro la fame» ed in particolare la proposta di consentire il libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato nella giornata del 19 ottobre 2003 al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana a mettere in risalto la presenza in Italia del polo agro-alimentare romano delle Nazioni Unite, anche con un'eventuale raccolta di fondi per la realizzazione di iniziative del polo stesso;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole individuando le sedi espositive che aderiranno all'iniziativa;

Decreta:

In occasione delle celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione è consentito il libero ingresso nelle seguenti sedi espositive statali di competenza della Direzione generale beni archeologici nella giornata del 19 ottobre 2003 - Archeologica Padova: Este - Museo nazionale atestino - Portogruaro - Museo nazionale concordiese - Archeologica Perugia: Museo archeologico nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

*Il direttore generale:* PROIETTI

**03A09617**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 giugno 2003.

**Proroga del termine per la definizione dei progetti di cui al bando per il cofinanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di agende 21 locali.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visti i regi decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924 recanti le disposizioni ed il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, ed in particolare l'art. 1;

Vista la legge 3 marzo 1986, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta legge;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ribadito gli obiettivi del Ministero in materia di formazione, di educazione e di informazione ambientale e la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività nella stessa previste;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, relativo alla riforma del governo (ex art. 11 della legge 15 marzo 1997), ed in particolare l'art. 35;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 3 dicembre 1999 recante norme e organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 4, che stabilisce le competenze del nuovo servizio per lo sviluppo sostenibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178 recante il «Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

Visto il DEC/SVS/00/278 del 18 dicembre 2000 con la quale veniva indetto il «Bando per il cofinanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di agende 21 locali»;

Considerato che nel citato bando è stato stabilito il termine perentorio di 18 mesi per l'espletamento dei lavori nell'ambito della progettualità e delle azioni previste;

Viste le numerose presentazioni di domande di proroga pervenuta da numerosi enti, giustificata da molteplici carenze e dalle difficoltà incontrate dagli operatori interessati nell'espletamento dei lavori;

Atteso che il bando 18 dicembre 2000 è stato il primo emanato in Italia in materia di Agenda 21 locale, suscitando un'ampia adesione, ma di fatto trovando i soggetti interessati non del tutto pronti sotto il profilo operativo;

Considerato ampiamente motivate le richieste degli enti cofinanziati con il bando sopra citato, anche in considerazione della difficoltà che intercorre nel passaggio dalla progettualità alla gestione stessa dei progetti;

Ritenuto che una posposizione del termine ultimo così come fissato nel bando più volte citato in 18 mesi dalla data di avvio dei lavori del progetto, pur non rispecchiando i criteri di efficienza dell'azione amministrativa, risponde comunque al criterio di efficacia dello stesso;

Visto che dal monitoraggio effettuato dal gruppo Agenda 21 si è evidenziato che lavorare in un corso di tempo a medio termine, può aiutare a capire come si è intercalato il processo sul territorio e come soprattutto viene percepito dai cittadini, in modo da adattare il processo sul territorio al fine di prevenire i contrasti, sia interni all'ente, che esterni;

Appurato che detta proroga si rende necessaria, dovendo la scrivente amministrazione ricevere i risultati di uno strumento innovativo, tenendo conto dei fabbisogni dei soggetti coinvolti, perseguendo fino in fondo un processo condiviso;

Ritenuto pertanto di poter accogliere le numerose istanze di proroga dei termini;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la definizione dei progetti di cui all'art. 4 del bando 18 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000, è prorogato di quattro mesi, in aggiunta ai diciotto mesi già previsti dalla data di avvio dei lavori.

Art. 2.

La proroga verrà concessa anche a sanatoria ai soggetti cofinanziati che ne faranno comunque richiesta motivata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — anche per estratto — e sarà portato a conoscenza degli enti interessati sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it/SVS/agenda21 /agenda.htm

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'organo di controllo per il relativo visto.

Roma, 23 giugno 2003

*Il direttore generale:* CLINI

**03A09453**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2003.

**Riconoscimento alla prof.ssa Christine Margaret Hair di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo;

Visto il decreto direttoriale datato 21 giugno 2002 (prot. n. 11523) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di una prova di accertamento della conoscenza della lingua italiana, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 7 febbraio 2003 (prot. n. 145/C31/AA.GG.) e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per il Veneto ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il seguente titolo abilitante:

«Degree of Bachelor of Education» conseguito il 21 giugno 1974 presso il «Jordanhill College of Education» di Glasgow;

posseduto da: cognome: Hair; nome: Christine Margaret; nata a: Ayr (Scozia); il: 28 novembre 1951; cittadinanza comunitaria: (britannica), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla prova dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «lingua straniera» - francese; 46/A «lingue e civiltà straniere» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A09585**

DECRETO 15 maggio 2003.

**Riconoscimento alla prof.ssa Edith Grossgasteiger di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di laurea: «Magistra der Naturwissenschaften», efficace dall'11 aprile 2001 - Università di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 25 luglio 2002 dalla «Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium und Bundessportgymnasium» di Innsbruck;

posseduto da: cognome: Grossgasteiger; nome: Edith; nata a: Brunico (Bolzano); il 19 gennaio 1977; cittadinanza comunitaria (italiana), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso; 60/A Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A09586**

DECRETO 15 maggio 2003.

**Riconoscimento alla prof.ssa Nevena Stefanova Gueorguieva di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto letativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di laurea in «specialista nella lingua francese e letteratura francese e professore nelle scuole medie superiori» rilasciato il 5 novembre 1975 dall'Università di Sofia «Clemente D'Ocrida»;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «diploma za sleddiplomna spezializazia» - diploma di specializzazione post laurea in «teoria della letteratura francese» conseguito il 9 agosto 1977 presso l'Università «Kl. Ohridski» di Sofia;

posseduto da: cognome: Gueorguieva; nome: Nevena Stefanova; nata a: Plovdiv (Bulgaria), il 22 novembre 1952; cittadinanza comunitaria (italiana), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese lo ha rilasciato (Bulgaria) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione

all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 46/A «lingue e civiltà straniere» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A09582**

DECRETO 15 maggio 2003.

**Riconoscimento al prof. Günther Meraner di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magister der Philosophie» - Sportwissenschaften und Leibeserziehung, Studienzweig: Leibeserziehung (Lehramt an höheren Schulen) Geschichte, Studienzweig: Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an höheren Schulen) valido dal 13 giugno 2001 - «Leopold Franzens-Universitat» di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 5 luglio 2002 dalla «Bundeshandelsakademie, Bundeshandelsschule und Aufbaulehrgang» di Telfs;

posseduto da: cognome: Meraner; nome: Günther; nato a: Bressanone; il 18 marzo 1974; cittadinanza comunitaria (italiana); comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 29/A - educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; 30/A - educazione fisica nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A09583**

DECRETO 26 maggio 2003.

**Riconoscimento al prof. Martin Putz di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 1° marzo 2002 (prot. n. 4296) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 26 settembre 2002 dell'Intendenza scolastica tedesca di Bolzano di comunicazione di richiesta di «sospensione» della misura compensativa formulata a quell'ufficio dalla persona interessata;

Vista la nota della persona interessata datata 4 ottobre 2002 di generica segnalazione, non documentata, di un anno di servizio regolare «quale supplente presso un liceo in lingua tedesca»;

Vista la nota della persona interessata datata 21 aprile 2003 di segnalazione di un anno di servizio presso il liceo scientifico di Bressanone a.s. 2002/2003, con nuova domanda di riconoscimento e con richiesta, ai sensi della direttiva 2001/19, di esonero dalla misura compensativa già prescritta in quanto compensata dal detto anno di servizio;

Vista la menzionata direttiva per la quale «lo Stato membro ospite, qualora intende esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma»;

Vista la nota datata 26 maggio 2003 a mezzo della quale l'Intendenza scolastica di Bolzano comunica che la persona interessata ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della classe di concorso 94/A (1° settembre 2002-30 giugno 2003), con valutazione positiva dal dirigente scolastico;

Rilevato che gli insegnamenti della classe di concorso 94/A vertono anche sulla disciplina in relazione alla quale è stata imposta la misura compensativa per la classe di concorso 95/A, per cui di tale esperienza professionale, giunta quasi al termine e che assorbe la verifica relativa alla conoscenza dell'ordinamento scolastico italiano, può tenersi conto in relazione ai contenuti della richiamata direttiva;

Ritenuto, quindi, alla luce della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 4 ottobre 2000 e del fatto sopravvenuto in corso (esperienza professionale), che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla attività professionale svolta, idoneamente sostitutiva dalla imposta misura compensativa, comprova una formazione che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magister der Philosophie», conseguito il 5 settembre 1988 presso l'Università di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Abschlussbestatigung» conseguito in data 16 novembre 1995 presso l'Università di Innsbruck;

posseduto da: cognome: Putz; nome: Martin; nato a: Innsbruck (Austria); il 21 marzo 1965; cittadinanza comunitaria (austriaca); comprovante una formazione

professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla esperienza professionale citata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 95/A «materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 maggio 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A09584**

---

DECRETO 31 luglio 2003.

**Ammissione al finanziamento di progetti autonomi vincolati presentati ai sensi dell'art. 6 del decreto 8 marzo 2001, n. 199-Ric. (Fondo per gli investimenti della ricerca di base).**

## IL DIRETTORE
### DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Visto, altresì, l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche a scala internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, protocollo numeri 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi dei predetti articoli 6 e 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei programmi strategici: post genoma; nuova ingegneria medica; neuroscienze; tecnologie abilitanti per la società della conoscenza-ICT; nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali; eredità e prospettive nelle scienze umane; scienza e tecnologia nella società della conoscenza; tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali da n. 817-Ric. a 824-Ric., per il quale la quota dell'intervento finanziario in esso stabilito è destinata a sostenere progetti autonomi di ricerca presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, e vincolati alle tematiche già oggetto dei programmi strategici;

Vista la quota riservata, a tali progetti, nell'ambito di ciascun programma strategico, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali da n. 817-Ric. a 824-Ric;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, protocollo n. 449-Ric., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla Commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2002, protocollo n. 1627-Ric., con il quale sono state approvate

le proposte della suddetta commissione espresse nella seduta del 9 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002, protocollo n. 1680-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 29 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, protocollo n. 1931-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 26 novembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2003, protocollo n. 36-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 18 dicembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Viste le disponibilità del FIRB;

Visto il decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1472/Ric. del 24 ottobre 2002;

Ritenuta la necessità di procedere alla adozione di un primo decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei richiamati decreti ministeriali di approvazione delle proposte della commissione, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.

2. L'importo di € 1.500.000,00 grava sulle specifiche disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, così come modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il MIUR provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MIUR.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione *«ex post»* e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

---

ALLEGATO

*PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

Sedute del 9 e 29 ottobre, 26 novembre, 18 dicembre 2002

| Programma Strategico di riferimento | **POST GENOMA** |
|---|---|

| | Protocollo CINECA | N. pos. CINECA | PROPONENTE | Contrib. MIUR proposto (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 3 | DELL'ERBA CARLO | 350.000,00 |
| **TOTALE** | | | | **350.000,00** |

| Programma Strategico di riferimento | **NUOVA INGEGNERIA MEDICA** |
|---|---|

| | Protocollo CINECA | N. pos. CINECA | PROPONENTE | Contrib. MIUR proposto (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBAU01P718 | 3 | FACCHINI ANDREA | 140.000,00 |
| 2 | RBAU01BJ95 | 5 | GEUNA STEFANO | 150.000,00 |
| 3 | [illegible] | 6 | SARTORE SAVERIO | 150.000,00 |
| 4 | [illegible] | 9 | MOSCA EDOARDO | 100.000,00 |
| 5 | [illegible] | 11 | BIANCO PAOLO | 200.000,00 |
| **TOTALE** | | | | **740.000,00** |

| Programma Strategico di riferimento | **NEUROSCIENZE** |
|---|---|

| | Protocollo CINECA | N. pos. CINECA | PROPONENTE | Contrib. MIUR proposto (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | [illegible] | 2 | SALVATORE DOMENICO | 40.000,00 |
| 2. | [illegible] | 4 | MALLAMACI ANTONIO | 70.000,00 |
| 3 | [illegible] | 5 | CASTELLANI GASTONE | 80.000,00 |
| 4 | [illegible] | 6 | GRASSI FRANCESCA | 50.000,00 |
| 5 | [illegible] | 8 | LAURO GIULIANA MARIA | 100.000,00 |
| 6 | [illegible] | 9 | ROSSI FRANCESCO | 70.000,00 |
| **TOTALE** | | | | **410.000,00** |

| Programma Strategico di riferimento | EREDITÀ E PROSPETTIVE NELLE SCIENZE UMANE |
|---|---|

| | Protocollo CINECA | Area CINECA | PROPONENTE | Contrib. MIUR proposto (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RBAU01242C | 4 | ZURLI LORIANO | 35.000,00 |
| TOTALE | | | | 35.000,00 |

## RIEPILOGO GENERALE

| | *PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI* | |
|---|---|---|
| | Programma Strategico di riferimento | CONTRIBUTO MIUR (€) |
| - | POST GENOMA | 350.000,00 |
| - | NUOVA INGEGNERIA MEDICA | 740.000,00 |
| - | NEUROSCIENZE | 410.000,00 |
| - | EREDITÀ E PROSPETTIVE NELLE SCIENZE UMANE | 35.000,00 |
| TOTALE | | 1.500.000,00 |

**03A09257**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2003.

**Attivazione dell'ufficio di Camerino.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1.1. È attivato l'ufficio di Camerino il 1° agosto 2003. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura è soppressa la sezione staccata dell'ufficio di Tolentino operante a Camerino.

1.2. I rapporti pendenti alla data di attivazione dell'ufficio di Camerino, relativi ai contribuenti domiciliati nei comuni ricompresi nella circoscrizione dell'ufficio medesimo, restano di competenza dell'ufficio di Tolentino.

*Motivazioni.*

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Camerino e la soppressione della sezione staccata operante in quella località. La competenza territoriale del nuovo ufficio è stata fissata con atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003, con il quale è stata anche rideterminata la competenza territoriale dell'ufficio di Tolentino.

Al fine di assicurare continuità nella trattazione delle pratiche, viene stabilito che, per i contribuenti dei comuni ricompresi nella circoscrizione dell'ufficio di Camerino, i rapporti pendenti alla data di attivazione del predetto ufficio rimangono di competenza dell'ufficio di Tolentino.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 30 luglio 2003

*Il direttore:* FERRARA

**03A09618**

## ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 28 luglio 2003.

**Deliberazione del consiglio direttivo n. 7941 del 31 gennaio 2003, concernente il nuovo emblema dell'Istituto.** (Disposizione n. 10002).

### IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnlogica;

Visto il regolamento generale dell'INFN;

Vista la deliberazione n. 7941 del 31 gennaio 2003, con la quale il consiglio direttivo dell'INFN ha adottato l'emblema rappresentativo delle attività, del personale e dei beni dell'INFN e disposto le norme del suo utilizzo;

Vista la nota dell'Istituto del 12 maggio 2003, prot. n. 010240, con la quale la deliberazione n. 7941 è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla anzidetta legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168 e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone

che si provveda, ai sensi dall'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, della deliberazione del consiglio direttivo n. 7941, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003.

Frascati, 28 luglio 2003

*Il presidente:* IAROCCI

ALLEGATO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
(DELIBERAZIONE N. 7941)

Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare riunito in Roma il 31 gennaio 2003, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 35;

Visto il regolamento generale dell'INFN pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 27 febbraio 2001, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e contabilità dell'INFN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di dotare l'Istituto nazionale di fisica nucleare di un nuovo emblema rappresentativo delle attività del personale e dei beni;

Considerato necessario far acquisire a tale emblema le caratteristiche di certezza e di pubblicità attraverso la sua pubblicazione in atti ufficiali;

Su parere della giunta esecutiva del 30 gennaio 2003;

Con voti favorevoli n. 33;

DELIBERA:

1. L'emblema dell'Istituto nazionale di fisica nucleare è costituito da due semi-orbite ellittiche inclinate verso destra e separate dalle leggere iniziali I N F N non puntate su sfondo bianco. I caratteri sono di colore blu ad eccezione della lettera F in celeste; a fianco della semi-orbita inferiore è posto su due righe il nome dell'Istituto Nazione di Fisica Nucleare in colore grigio. L'allegato alla presente deliberazione riproduce l'emblema sopra descritto e ne individua le caratteristiche geometriche, cromatiche e stilistiche.

2. Gli organi e le strutture indicti nel regolamento generale dell'INFN, nonché le direzioni, i servizi e gli uffici previsti da provvedimenti organizzativi inseriscono sotto l'emblema descritto nell'art. 1 il proprio nome per esteso, con il colore e caratteri ridotti indicati nell'allegato alla presente deliberazione per la dizione estesa dell'Istituto.

3. L'emblema contraddistingue tutte le attività scientifiche, didattiche e divulgative promosse dalle singole strutture dell'Istituto, anche con la partecipazione di terzi, nonché gli stampati, le pubblicazioni, i materiali e in genere i beni di pertinenza dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

4. L'utilizzo dell'emblema dell'Istituto da parte di terzi è consentito gratuitamente per sole finalità scientifico-divulgative e didattiche previa autorizzazione del presidente su proposta dei responsabili delle singole strutture.

5. L'utilizzo dell'emblema dell'Istituto da parte di terzi per finalità diverse da quelle di cui al comma precedente, e comunque commerciali, è consentito previa relativa disciplina, anche economica, contenuta nel contratto che dovrà essere stipulato fra l'Istituto e il terzo richiedente ed approvato dall'organo competente secondo le vigenti norme di organizzazione e di contabilità e finanza.

6. In nessun caso l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'emblema di cui all'art. 1 conferische diritti d'esclusività.

7. I responsabili delle singole strutture curano che l'emblema sia utilizzato coerentemente alle finalità dell'Istituto e al contenuto della presente deliberazione.

8. Il nuovo emblema dell'Istituto sostituisce quelli attualmente in uso.

9. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

**Specifiche cromatiche, secondo il metodo colore CMYK:**
**colore blu scuro (in %): C 100; M 96; Y 24; K 19.**
**colore grigio (in %): C 56; M 44; Y 43; K 35.**
**colore celeste (in %): C 69; M 0; Y 7; K 0.**

**Font utilizzato per la sigla INFN: Gadget®**
**Font utilizzato per la dizione estesa: Helvetica®**

**03A09249**

---

DISPOSIZIONE 28 luglio 2003.

**Regolamento generale delle strutture dell'INFN.** (Disposizione n. 10003).

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnlogica;

Visto il regolamento generale dell'INFN;

Visto il regolamento generale delle strutture dell'INFN;

Visto, in particolare, l'art. 5, del regolamento generale delle strutture dell'INFN;

Vista la deliberazione n. 8047 del 30 aprile 2003, con la quale il consiglio direttivo ha apportato modifiche al regolamento generale delle strutture ed istituito, presso la amministrazione centrale dell'INFN, il servizio affari tributari, il servizio coordinamento banche dati ricerca ed il servizio coordinamento programmi Unione europea;

Vista la nota dell'Istituto del 10 giugno 2003, prot. n. 012323, con la quale la deliberazione n. 8047 del 30 aprile 2003, è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del 3 luglio 2003, prot. n. 742, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non avere motivi ostativi alla approvazione della anzidetta deliberazione n. 8047 del 30 aprile 2003;

Vista, altresì, la disposizione del presidente dell'INFN n. 9971 del 26 giugno 2003, con la quale cessano, a far data dal 30 giugno 2003, le funzioni ed attività della direzione gestione progetto Garr-B presso l'amministrazione centrale dell'INFN, così come previsto con deliberazione del consiglio direttivo n. 6153 del 22 luglio 1998;

Considerato che le modifichea introdotte dalle predette deliberazioni del consiglio direttivo n. 8047 del 30 aprile 2003 e n. 6153 del 22 luglio 1998, richiedeno che venga aggiornato il regolamento generale delle strutture dell'INFN;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone

che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del regolamento generale delle strutture dell'INFN, nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante.

La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Minsitero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 28 luglio 2003

*Il presidente:* IAROCCI

ALLEGATO

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

### Art. 1.

*Le strutture*

1. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'INFN opera con strutture proprie eventualmente integrate con quelle dell'università, di altri istituti pubblici di ricerca e di amministrazioni dello Stato.

2. L'Istituto è articolato nelle seguenti strutture:

sezioni;

laboratori nazionali;

centri nazionali;

amministrazione centrale.

3. Nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale dell'Istituto, è altresì considerato il servizio di presidenza.

4. I provvedimenti organizzativi delle strutture di cui agli articoli 20, comma 1, lettera *a)* e 24, comma 2, lettera *a)*, del regolamento generale dell'Istituto, dovranno essere conformi a quanto stabilito con il presente regolamento generale delle strutture.

### Art. 2.

*Le sezioni*

1. Le sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle università sulla base di apposite convenzioni. Alle sezioni possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'Istituto.

2. Le sezioni, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera *h)* e 20, comma 1, lettera *a)*, del regolamento generale dell'istituto e con le procedure ivi previste.

3. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.

4. Ai servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

5. Presso la sezione di Pisa è istituita l'Unità Funzionale Virgo. Ad essa è preposto, con provvedimento del direttore, oltreché il personale dipendente e non di cui al precedente comma 3, anche personale di istituzioni di ricerca internazionali, comunitarie e straniere inquadrato in analoghi profili professionali.

L'Unità Funzionale Virgo può articolarsi al suo interno con modalità analoghe a quelle descritte nel successivo art. 3, comma 4.

### Art. 3.

*I laboratori nazionali*

1. I laboratori nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.

Ai laboratori nazionali possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'Istituto.

2. I laboratori nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in divisioni, unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera *h)* e 20, comma 1, lettera *a)*, del regolamento generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.

3. Possono essere istituite alcune o tutte tra le seguenti divisioni:

divisione ricerca;

divisione tecnica e dei servizi generali;

divisione acceleratori.

Le divisioni si articolano in servizi.

4. Le unità funzionali ed i servizi possono articolarsi in reparti, qualora trattasi di attività tecniche ed in uffici, qualora trattasi di attività amministrative.

5. Alle divisioni definite al precedente comma 3, è preposto, con provvedimento del direttore:

alla divisione ricerca, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca;

alla divisione tecnica e dei servizi generali ed alla divisione acceleratori, personale dipendente appartenente al profilo professionale di tecnologo ovvero di ricercatore, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati dotati di incarico di ricerca ovvero ricercatori universitari comunque dotati di incarico di ricerca.

6. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.

7. Ai servizi, ai reparti ed agli uffici, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

### Art. 4.

*I centri nazionali*

1. I centri nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.

2. I centri nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera *h)* e 20, comma 1, lettera *a)*, del regolamento generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.

3. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di tecnologo.

4. Ai servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 5.

*L'amministrazione centrale*

1. L'amministrazione centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza.

I dirigenti delle direzioni e dei servizi della amministrazione centrale sono responsabili degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli organi direttivi dell'Istituto.

2. L'amministrazione centrale dell'INFN è articolata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del regolamento generale dell'Istituto, in direzioni e servizi.

Le direzioni sono le seguenti:

*a)* direzione affari generali e ordinamento;

*b)* direzione affari amministrativi;

*c)* direzione affari del personale;

*d)* direzione affari contrattuali e patrimoniali;

i servizi sono i seguenti:

*e)* servizio affari internazionali;

*f)* servizio affari legali e contenzioso;

*g)* servizio affari tributari;

*h)* servizio coordinamento attività di ingegneria;

*i)* servizio coordinamento banche dati ricerca;

*l)* servizio coordinamento programmi Unione europea;

*m)* servizio ispettivo;

*n)* servizio medicina del lavoro;

*o)* servizio protezione dalle radiazioni.

Alle direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo.

Ai Servizi è preposto, di norma, personale con profilo professionale di tecnologo.

3. Il direttore della amministrazione centrale, di cui all'art. 24 del regolamento generale dell'INFN, si avvale di un servizio di direzione posto alle sue dipendenze.

4. L'articolazione in uffici delle direzioni, nonché le competenze di ciascuna direzione, servizio e ufficio, sono definite nel provvedimento organizzativo della struttura di cui all'art. 24, comma 2, lettera *a)* del regolamento generale dell'Istituto.

Art. 6.

*Servizio di presidenza*

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del regolamento generale dell'INFN, è istituito il servizio di presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico-professionale in relazione ai compiti del presidente, della giunta esecutiva e del consiglio direttivo.

2. Il servizio è alle dirette dipendenze del presidente.

3. Al servizio è preposto un responsabile. La composizione del servizio verrà definita nel relativo provvedimento organizzativo.

Art. 7.

*Norme transitorie e finali*

1. Fino al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti organizzativi delle strutture restano in vigore quelli vigenti.

2. Il presente regolamento generale delle strutture sostituisce il vigente ordinamento dei servizi (doc. gen. n. 855/86 - rev. 9, approvato con nota del Ministero della pubblica istruzione del 30 aprile 1987, prot. n. 2057).

---

ELENCO DELLE STRUTTURE DELL'INFN

*Sezioni:*

sezione di Bari;

sezione di Bologna;

sezione di Cagliari;

sezione di Catania;

sezione di Ferrara;

sezione di Firenze;

sezione di Genova;

sezione di Lecce;

sezione di Milano;

sezione di Napoli;

sezione di Padova;

sezione di Pavia;

sezione di Perugia;

sezione di Pisa;

sezione di Roma;

sezione di Roma II;

sezione di Roma III;

sezione di Torino;

sezione di Trieste.

*Laboratori nazionali:*

laboratori nazionali di Frascati;

laboratori nazionali del Gran Sasso;

laboratori nazionali di Legnaro;

laboratori nazionali del Sud.

*Centri nazionali:*

C.N.A.F. - Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche e telematiche.

*Amministrazione Centrale.*

**03A09248**

## AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

DECRETO 14 novembre 2002.

**Approvazione della tessera di riconoscimento del personale dell'Agenzia spaziale italiana.**

IL PRESIDENTE
DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 concernente il riordino dell'Agenzia spaziale italiana - ASI, a norma degli articoli 11, comma l e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuta la necessità di dotare il personale appartenente all'ASI di uno speciale documento di riconoscimento, non valido anche per l'espatrio, da utilizzare nell'esperimento dell'attività istituzionale dell'ente;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ASI ed il regolamento in materia di amministrazione e contabilità della stessa Agenzia;

Vista la nota dell'ASI con la quale è stata richiesta all'Istituto Poligrafico dello Stato la realizzazione di un documento di riconoscimento;

Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'interno, che hanno espresso avviso favorevole al rilascio del predetto documento, non valido per l'espatrio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento, con particolare riguardo all'art. 6 che consente il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per l'esercizio di dette funzioni, come nella fattispecie in esame;

Decreta:

Art. 1.

1. Al personale appartenente all'Agenzia spaziale italiana di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 27 citato in premessa, al Presidente della stessa Agenzia, ai membri del consiglio di amministrazione, al direttore generale ed ai membri del collegio dei revisori è rilasciata, per l'espletamento dei compiti istituzionali, una tessera di riconoscimento, non avente validità per l'espatrio, avente le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 2 del presente decreto.

2. Il documento viene rilasciato a cura della stessa Agenzia, avvalendosi dell'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo procedure di sicurezza definite d'intesa con lo stesso Istituto.

Art. 2.

1. Il documento di riconoscimento ha le seguenti caratteristiche tecniche risultanti dall'unito fac-simile che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

formato mm 100 × 70;

ologramma applicato a caldo sul supporto cartaceo;

carta filigranata in chiaroscuro riproducente il profilo dell'Italia Turrita da g/m$^2$ 115;

stampa off-set a quattro colori recto/verso di cui uno con inchiostro fluorescente;

pouches termosaldanti.

2. All'onere della spesa, relativa alla produzione dell'ologramma personalizzato, pari a € 5.791,49 + IVA, cui si aggiunge l'onere di € 13,36 + IVA per ogni esemplare rilasciato, si farà fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'ASI del corrente esercizio finanziario e degli esercizi successivi.

Roma, 14 novembre 2002

*Il presidente:* VETRELLA

ALLEGATO

F.to carta 70 x 100 mm.

recto

verso

**03A09462**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Conferimento di onorificenze al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 19 maggio 2003 è conferita la seguente decorazione: medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» al V. Brig. CC Sandro Sciotti nato il 28 maggio 1962 a Cesena (Forlì).

Con la seguente motivazione: «avvedutosi di una rapina in corso presso istituto di credito, con esemplare ardimento e consapevole sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare uno dei malfattori, appostato all'esterno della banca, bloccandolo a terra. Fatto segno da colpi d'arma da fuoco esplosi dai due complici, benchè colpito in più parti del corpo, con eccezionale coraggio e non comune determinazione, replicava con l'arma in dotazione accasciandosi, poi, esanime al suolo.

Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinto fino all'estremo sacrificio». – Santa Maria delle Mole (Roma), 13 giugno 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 19 maggio 2003 è conferita la seguente decorazione: medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» al Mar. ord. CC Antonio Dimitri nato il 7 aprile 1967 a Castellammare di Stabia (Napoli).

Con la seguente motivazione: «con ferma determinazione ed insigne coraggio, affrontava due malviventi in flagrante rapina in un istituto di credito che tentavano, armi in pugno, di guadagnare la fuga facendosi scudo di due ostaggi. Rinunciava all'uso dell'arma in dotazione per non mettere a repentaglio la vita degli ostaggi e intimava la resa ai malfattori, ma veniva raggiunto mortalmente dai colpi proditoriamente esplosi da un terzo rapinatore appostato all'esterno dell'Istituto.

Chiaro esempio di ardimento ed elette virtù militari, spinti fino all'estremo sacrificio». – Francavilla Fontana (Brindisi), 14 luglio 2000.

**03A09612 - 03A09613**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 14 agosto 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1270 |
| Yen giapponese | 134,76 |
| Corona danese | 7,4319 |
| Lira Sterlina | 0,70120 |
| Corona svedese | 9,2273 |
| Franco svizzero | 1,5474 |
| Corona islandese | 89,42 |
| Corona norvegese | 8,3150 |
| Lev bulgaro | 1,9462 |
| Lira cipriota | 0,58696 |
| Corona ceca | 32,170 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 260,55 |
| Litas lituano | 3,4524 |
| Lat lettone | 0,6449 |
| Lira maltese | 0,42271 |
| Zloty polacco | 4,3810 |
| Leu romeno | 37330 |
| Tallero sloveno | 235,0550 |
| Corona slovacca | 41,990 |
| Lira turca | 1580000 |
| Dollaro australiano | 1,7180 |
| Dollaro canadese | 1,5575 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7896 |
| Dollaro neozelandese | 1,9185 |
| Dollaro di Singapore | 1,9754 |
| Won sudcoreano | 1325,97 |
| Rand sudafricano | 8,3380 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A09724**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Capd 18»

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 797 del 20 giugno 2003*

Specialità medicinale: CAPD 18.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a. via Crema n. 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 029492079/M (in base 10) OW40VH (in base 32);

classe «C»;

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: 1 litro contiene:

Principi attivi:

sodio cloruro 5.786 g;

sodio (S) lattato soluzione 7,85 g;

equivalente a sodio (S) lattato 3,925 g;

calcio cloruro x2 $H_2O$ 0,1838 g;

magnesio cloruro x6 $H_2O$ 0,1017 g;

glucosio monoidrato 46,75 g;

equivalente a 42,5 g/l glucosio anidro;

CAPD 18 contiene fino a 2,1 g/l di fruttosio.

Composizione della soluzione in mmol/l:

$Na^{+}$ 134 mmol/l;

$Ca^{++}$ 1,25 mmol/l;

$Mg^{++}$ 0,5 mmol/l;

CLI- 102,5 mmol/l;

(S) lattato 35 mmol/l;

glucosio 235,8 mmol/l;

Osmolarità teorica 509 mosm/l.

pH ≈ 5,5.

Eccipienti:

acido cloridrico per correzione pH;

Sodio idrossido per correzione pH;

acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche:

da utilizzare in pazienti con insufficienza renale cronica di qualunque origine in fase terminale, che possono essere curati con la dialisi peritoneale.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Fresenius medical Care;

Seutschland GmbH;

Frankfur er Str. 6-8;

D-66606 St Wndel Germania.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09464**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Capd 19»

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 798 del 20 giugno 2003*

Specialità medicinale: CAPD 19.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a. via Crema n. 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 029493071/M (in base 10) OW41UH (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: 1 litro contiene:

Principi attivi:

sodio cloruro 5.786 g;

sodio (S) lattato soluzione 7,85 g;

equivalente a sodio (S) lattato 3,925 g;

calcio cloruro x2 $H_2O$ 0,1838 g;

magnesio cloruro x6 $H_2O$ 0,1017 g;

glucosio monoidrato 25,0 g;

equivalente a 22,73 g/l glucosio anidro;

CAPD 19 contiene fino a 1,1 g/l di fruttosio.

Composizione della soluzione in mmol/l:

$Na^{+}$ 134 mmol/l;

$Ca^{++}$ 1,25 mmol/l;

$Mg^{++}$ 0,5 mmol/l;

CLI- 102,5 mmol/l;

(S) lattato 35 mmol/l;

glucosio 126,1 mmol/l;

Osmolarità teorica 399 mosm/l.

pH ≈ 5,5.

Eccipienti:

acido cloridrico per correzione pH;

Sodio idirossido per correzione pH;

acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche:

da utilizzare in pazienti con insufficienza renale cronica di qualunque origine in fase terminale, che possono essere curati con la dialisi peritoneale.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Fresenius medical Care;

Seutschland GmbH;

Frankfur er Str. 6-8;

D-66606 St Wndel Germania.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09463**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fluarix».

*Estratto provvedimento UPC/II/1426 del 16 luglio 2003*

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245180/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245192/M - l siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245228/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: controllo visivo come test addizionale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09454**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Influsplit».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1427 del 16 luglio 2003*

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034013019/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013033/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013045/M -10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013058/M -20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013060/M -20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Valda laboratori farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: controllo visivo come test addizionale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09455**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pneumopur».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1428 del 21 luglio 2003*

Specialità medicinale: PNEUMOPUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035180013/M - 1 - siringa preriempita con ago da 0.5 ml;

A.I.C. n. 035180025/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml;

A.I.C. n. 035180037/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml.

Titolare AIC: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0399/001-002/W003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzazione di una nuova semenza primaria e di lavoro, clonale, congelata nel processo di produzione e nello stesso sito attualmente autorizzato per la produzione del sierotipo 5.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09456**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pneumovax».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1429 del 21 luglio 2003*

Specialità medicinale: PNEUMOVAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034933010/M - 1 flaconcino (vetro) di soluzione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034933022/M - 10 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034933034/M - 20 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034933046/M - 1 siringa preriempita con ago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034933059/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034933061/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0399/001-002/W003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: impiego di una nuova semenza clonale congelata, primaria e di lavoro, del sierotipo 5.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09457**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Hivid».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1430 del 21 luglio 2003*

Specialità medicinale: HIVID.

Confezioni:

A.I.C. n. 028624017 - 100 compresse film rivestite 0,375 mg;

A.I.C. n. 028624029 - 100 compresse film rivestite 0,750 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0040/001-002/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4,8: inserimento del class labelling relativo alla lipodistrofia.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati ai pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/1431 del 21 luglio 2003*

Specialità medicinale: HIVID.

Confezioni:

A.I.C. n. 028624017 - 100 compresse film rivestite 0,375 mg;

A.I.C. n. 028624029 - 100 compresse film rivestite 0,750 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0040/001-002/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente ad informazioni di safety.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09458 - 03A09459**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Meninvact».

*Estratto provvedimento UPC/II/1432 del 21 luglio 2003*

Specialità medicinale: MENINVACT.

Confezioni: A.I.C. n. 035437019/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del bioburden in seguito ad ultrafiltrazione/concentrazione da minore o uguale a 5 CFU/ml a minore o uguale a 200 CFU/ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09460**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Menjugate».

*Estratto provvedimento UPC/II/1433 del 21 luglio 2003*

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni: A.I.C. n. 035436017/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del bioburden in seguito ad ultrafiltrazione/concentrazione da minore o uguale a 5 CFU/ml a minore o uguale a 200 CFU/ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09461**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Agricola Valgioiosa» a r.l., in Macchia d'Isernia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «Agricola Valgioiosa» a r.l., con sede nel comune di Macchia d'Isernia - contrada correale - costituita in data 23 aprile 1996 con atto a rogito del notaio Agostino Longobardi, rep. 34332, B.U.S.C. n. 427/274101, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Isernia - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

**03A09120**

### Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Cassir» a r.l., in Isernia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «Cassir» a r.l., con sede nel comune di Isernia - via G. Leopardi n. 3 - costituita in data 16 marzo 1998 con atto a rogito del notaio Michele Conti, rep. 37686, B.U.S.C. n. 456, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Isernia - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

**03A09121**

### Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Trafic Servizi» a r.l., in Venafro

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «Trafic Servizi» a r.l., con sede nel comune di Venafro - via Colonia Giulia Iia Traversa n. 276 - costituita in data 14 dicembre 1999 con atto a rogito del notaio Antonio Ventriglia, rep. 38650, B.U.S.C. n. 477, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Isernia - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

**03A09122**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 16 luglio 2003 i seguenti organismi:

1) V.I.T. Srl - verifiche impianti tecnologici - via delle Grazie, 5 - Pordenone è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

2) S.T. System Srl - servizi tecnici integrati - via Fabani, 16 - Morbegno (Sondrio) è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) A.E.S. - Agenzia europea per la sicurezza Srl - via Zurigo, 12/4B - Milano è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) A.S.E.A. Srl - via Paisiello, 34/A - Lecce è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

5) Asfaleia Srl - via Padova, 60 - Torino è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

6) Bureau Veritas Srl - viale Monza, 261 - Milano è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

**03A09124**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501192/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.